

Adunanza del 13 aprile 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti, i componenti il Comitato Consiglieri Gerardo e Beneduce e Direttore Generale Cocci, ed il Consigliere Prossimi quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Impiego di interessi scaduti su titoli di proprietà dell'istituto.

Il Direttore comunica che col 1° aprile corrente sono scaduti gli interessi sui titoli di proprietà dello Istituto presso la Cassa depositi e prestiti e presso le Intendenze di Finanza di Genova, Firenze, Milano e Verona. Secondo i conteggi della Cassa Depositi e Prestiti l'ammontare complessivo di essi, al netto della tassa di custodia, è di L. 324.916,74, mentre secondo i calcoli dell'ufficio di contabilità esso dovrebbe ascendere a L. 325.755,44, con una differenza in più di lire 838,70.

Orj

Removendosi di regolare alla prossima scadenza del 1 luglio p.v. la accennata differenza, che sarà oggetto di rilievo da parte dello Istituto, il Direttore Generale propone



che sia invitata la Cassa dei Depositi e Prestiti ad acquistare sino a concorrenza della detta somma di L. 324.916,74 obbligazioni del Istituto Nazionale 5%.

Il Comitato, accogliendo la proposta del Direttore Generale, delibera lo investimento in obbligazioni del Istituto Nazionale 5% degli interessi scaduti il 1° aprile corrente sui titoli di proprietà dello Istituto, fino a concorrenza della somma di L. 324.916,74 indicate dalla Cassa depositi e prestiti.

2. - Provvedimenti per i servizi di produzione oltre il 31 dicembre 1916.

Fu data lettura dello schema di relazione, predisposto dal Direttore Generale, a illustrazione delle deliberazioni adottate dal Comitato nelle precedenti adunanze circa la rinnovazione dei contratti di concessione delle Agenzie Generali per il periodo successivo al 31 dicembre 1916.

Questo viene approvato nel testo da allegarsi al verbale della odierna adunanza, e il Comitato delibera quanto segue:

Il Comitato Permanente;

esaminato lo schema di relazione compilato dal Direttore Generale, per incarico dello stesso Comitato Permanente, ad illustrazione delle deliberazioni da esso prese con voto unanime circa l'ordinamento dei servizi di produzione per il periodo successivo al 31 dicembre 1916, lo approva

e delibera

di proporre al Consiglio di Amministrazione:

a) l'approvazione dei criteri e delle norme di ordine generale, quali risultano dalla relazione predetta;

b) l'approvazione degli ammessi schemi di capitolati per le Agenzie Generali e per le Agenzie locali, prescritti dall'articolo 12, N° 14, dello Statuto;

Orf

c) e l'approvazione dell'ammesso schema di lettera - contratto per la concessione delle Agenzie Generali.

In conseguenza delle proposte sopra indicate il Comitato Permanente delibera di proporre al Consiglio che voglia conseguentemente autorizzare la Direzione Generale a notificare subito, nei modi stabiliti dal capi-




colato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10 ottobre 1912, disdetta a tutti gli Agenti Generali, riservando il Comitato di presentare in una prossima seduta del Consiglio le opportune proposte in ordine al Conferimento ed all'esercizio delle Agenzie Generali a decorrere dal 1° gennaio 1914

Dopo di che il V.ice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, responsabile



Segue in allegato la Relazione.

Allegato.

Il Comitato Permanente ha esaminato nei suoi vari aspetti il problema dell'ordinamento dei servizi di produzione per il periodo successivo al 31 dicembre 1916. All'uopo ha discusso le questioni fondamentali attinenti al tipo di organizzazione; ha sagliato con indagine particolareggiata il modo come il servizio di raccolta degli affari si è svolto nelle varie provincie del Regno, alla stregua del Capitolato che fu approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 ottobre 1912 e servi di base al primo impianto delle nostre Agenzie Generali; ha valutato l'efficienza di tale ordinamento nelle singole provincie, in rapporto con l'opera spiegata dai titolari delle Agenzie Generali e con le condizioni di produttività proprie di ciascuna regione e provincia; ha quindi proceduto all'analisi diretta del capitolato e dall'atto di concessione in vigore, e insieme all'analisi del capitolato che fu prescritto agli Agenti Generali come base dei loro rapporti con gli Agenti locali.

art

Risultato di tali studi sono:



- a) un nuovo schema di capitolato generale per la concessione delle 69 Agenzie Generali con effetto 1° gennaio 1917;
- b) un nuovo schema dell'atto di concessione;
- c) un nuovo schema del capitolato per la nomina degli Agenti locali.

Tali documenti sono ora presentati all'esame e alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, affinché si possa poi, secondo le deliberazioni che il Consiglio vorrà adottare, provvedere alla disdetta dei contratti in corso, che deve per fatto essere notificata almeno un mese prima della scadenza del quadriennio, cioè non più tardi del 30 giugno prossimo.

Al fine poi che, notificate le disdette si possano con la necessaria prontezza avviare le trattative di concessione in base alle nuove condizioni, il Comitato Permanente ha già proceduto ad opportuna previsione di quello che potrà essere l'andamento della produzione nei prossimi anni 1917-1918, tenendo conto sia dei risultati raggiunti nel triennio 1913-1915 e delle condizioni particolari e generali che concorsero a determinarne, sia della presumibile produttività

di ciascuna provincia; ed ha pure stabilito, per ogni singola provincia, insieme alle cifre di produzione minima da richiedersi ai concessionari, le condizioni di compenso da farsi a ciascuno di loro.

Tutto quanto riguarda i minimi di produzione, la misura delle provvigioni per ogni Agenzia Generale, le condizioni di retribuzione minima che gli Agenti Generali debbono garantire ai propri collaboratori, la nuova determinazione delle cauzioni da richiedersi, ha già formato oggetto di deliberazione per parte del Comitato Permanente; e sarà sottoposto all'esame e al voto del Consiglio in una prossima seduta, dopo l'approvazione dei documenti sopradetti.

Orj

Passando ad una rapida esposizione dei criteri che informano le presenti proposte, è anzitutto da far cenno delle questioni fondamentali che il Comitato ha esaminate, convenienti:

- a) il tipo di ordinamento; b) la circoscrizione;
- c) le provvigioni; d) l'organizzazione di ciascuna Agenzia Generale nell'ambito della propria circoscrizione.



Rispetto al tipo di ordinamento, il problema tocca sia la durata della concessione, che si può concepire a termine, ovvero a tempo indeterminato con opportune condizioni di revoca del mandato; sia la maggiore o minore estensione della facoltà dei concessionari delle Agenzie Generali rispetto a tutto il rimanente personale di produzione, e gli eventuali rapporti di utti fra Istituto e Agenti produttori di questa o quella categoria; sia infine il sistema dei compensi da accordarsi dall'Istituto assicuratore.

Il Comitato Permanente;
tenuto conto della durata del periodo transitorio di esercizio delle assicurazioni vita nel Regno, che andrà a scadere col 31 dicembre 1922, periodo di concorrenza tra il nuovo Istituto di Stato e alcune Imprese private, autorizzate secondo le disposizioni transitorie della legge a continuare l'esercizio del ramo vita per un decennio;

tenuto conto anche dei risultati dell'esperienza fatta, i quali consigliano di non rinunciare ai vantaggi propri delle concessioni a termine circondate da opportune cau-

tele;

è stato concorde nella conclusione che sia ancora da darsi la preferenza al contratto a termine e che la durata della nuova concessione abbiasi a stabilire in un triennio; tempo occorrente a completare la durata dell'esercizio transitorio consentito alle imprese private, e ad entrare nel periodo di piena attuazione della legge di statizzazione e di esercizio in regime di monopolio.

Adottato il concetto di una concessione a termine, per sei anni; il Comitato ha poi avvisato alla convenienza di agevolare la intenzione dei contratti, qualora da parte dei concessionari si venisse meno agli assunti obblighi di produzione.

Orj

Il triennio sarebbe per questo suddiviso in tre periodi biennali, e biennali sarebbero i minimi di produzione; preordinando le disposizioni del capitolato in modo che con ordinario provvedimento, di competenza del Consiglio, si potesse far cessare la concessione per l'ulteriore durata, quando alla scadenza del biennio dovesse risultare sfavorevole il giudizio sull'opera del concess.



sonario.

La determinazione dei minimi di produzione, concordata per il primo biennio in sede di concessione, sarebbe fatta per bienni successivi dall'Istituto con limitazioni e modalità prestabilite. Presto il Consiglio sarà chiamato a deliberare sulle condizioni di corrispiamento di ciascuna Agenzia Generale, con rispetto ai compensi da accordarsi dall'Istituto, come rispetto ai minimi di produzione. Si vedrà allora che codesti minimi sono stati fissati con ogni circospezione, tenendo presente risultati già raggiunti e avvicinando ad essi, rispetto alle previsioni del biennio 1917-1918, quelle variazioni che un prudente approssimamento delle condizioni di produttività di ogni provincia possono consigliare. Tale essendo il punto di partenza per la determinazione dei minimi dei bienni successivi, si ha ragione di credere che non possa giudicarsi eccessiva la facoltà che l'Istituto sembra a riservarsi.

Relativamente alle attribuzioni degli Agenti Generali, nei riguardi di tutto il personale di produzione da essi dipendente,

il Comitato è venuto nella convinzione che esse debbano essere molto ampie, in omaggio al carattere industriale che deve essere particolarmente spiccato negli organi che attendono alla produzione, per liberare l'azienda dagli inconvenienti propri di un sistema che portasse a rapporti diretti tra l'Istituto e i numerosi intermediari dipendenti dagli Agenti Generali, o una parte di essi.

Il criterio di massima sarà però convenientemente temperato dalle disposizioni che provvedono a determinare gli obblighi degli Agenti Generali rispetto alle forme di organizzazione, ai compensi minimi che essi debbono ai propri collaboratori, alle comunicazioni da farsi alla Direzione Generale.

OK

A titolo di esempio, si nota, a tale proposito, che con gli atti di concessione, puo rafforzare ed integrare convenientemente l'opera degli Agenti locali, sarebbe precisato l'obbligo di nominare Agenti fiduciarî viaggianti.

Nei riguardi del sistema di compenso in confronto degli Agenti Generali, il Comitato propone sia mantenuto il sistema del forfait.



nel senso che ad ogni spesa l'Agente Generale debba provvedere con le provvigioni di acquisto e di incasso stabilite nell'atto di concessione; escluso quindi in conformità ai criteri già adottati dal Consiglio per il 1916, ogni concorso per assegni ad Agenti produttori o viaggianti.

Alla difficoltà di ottenere dall'Agente Generale, col tipo di ordinamento prescelto, che egli provveda ad una organizzazione produttiva fuori del centro o dei centri più importanti della provincia, si può efficacemente ovviare con precisi requisiti minimi di produzione distinti per il Capoluogo e per gli altri Comuni, sotto la garanzia di opportuna sanzione; con esigere che a loro volta gli Agenti Generali impongano sempre agli agenti locali corrispondenti minimi di produzione; con rendere obbligatoria l'assunzione degli Agenti fiduciari viaggianti; con rendere obbligatoria la scelta di Agenti in tutti i comuni della circoscrizione, in guisa da pervenire gradatamente ad una ramificazione dell'ordinamento che assicuri la reale efficienza dell'organismo produttore in tutta la provincia.

Nei riguardi della circoscrizione il Comitato, pur tenendo presente la diversità di condizioni nec.

sarivamente esistente fra l'una e l'altra Agenzia Generale, ha considerato che non possono attribuirsi all'attuale sistema in se considerato, gli inconvenienti che sono derivati dalla difficolta di ottenere nel primo periodo di vita, e prima che la massa dei nuovi affari avesse raggiunto cifre cospicue in ciascuna provincia, un ottimo ordinamento di Agenzie locali produttive.

E da osservare inoltre che, allo stato attuale, un aumento del numero delle Agenzie Generali farebbe sorgere difficolta nuove nella concessione, e determinerebbe con l'aumento delle spese generali di Agenzia la necessita di piu elevate provvigioni di acquisto e di incasso.

Sembra anzi che, allo stato delle cose si abbia ad avvisare a qualche raggruppamento di minori Agenzie, consigliato dalla scarsita dei redditi; ed in tal senso il Comitato si riserva di proporre con concreta deliberazioni. Nonostante il raggruppamento, sussisterebbe sempre la convenienza di stabilire minimi di produzione distinti per ciascuna provincia e fra capoluogo e altri comuni.

In ordine alle provvigioni di acquisto, sicche l'accresciuto volume del portafoglio, e l'i

Drj



nessi ormai superate le più e più gravi difficoltà della organizzazione, fanno ritenere che la produzione debba convenientemente svolgersi secondo la produttività propria di ciascuna regione e provincia senza che l'Istituto abbia a sopportare aumenti di costo; il Comitato è stato di parere che non convenga scostarsi da quelle attualmente praticate. In merito al rappel che i contratti in corso accordano a tutte le Agenzie Generali quando abbiano superato i minimi di produzione convenuti e sulle rispettive eccedenze, il Comitato, poiché di esso si sono infatti giovate le maggiori Agenzie, le quali realizzano con le condizioni ordinarie di compenso notevoli redditi, ha riconosciuto che per l'avvenire se ne possa limitare la concessione soltanto a quelle Agenzie per le quali le condizioni di costo della produzione e di reddito possano consigliarla.

Perché anzi per le maggiori Agenzie il Comitato ha ritenuto possibile di garantire al personale di produzione più elevati minimi di compenso in confronto di quelli attualmente dovuti.

È opportuno qui rammentare che il

Il Consiglio di Amministrazione ha sempre facoltà, dove particolari condizioni lo possano suggerire, di accordare provvidizioni supplementari per effetto o incremento di portafoglio (articolo 27 dello Statuto) e di premi ai più attivi produttori ai termini dell'art. 36 dello Statuto.

Per la provvidione di incasso che l'atto di concessione in vigore stabilisce in misura decrescente dal 2% all'1,25%, poiché in fatto nei scorsi esercizi essa è risultata applicabile in ragione del 2% per quasi tutte le Agenzie, il Comitato proporrrebbe di mantenere tale percentuale come misura normale. A ciò anche sulla base della valutazione approssimativa del presumibile reddito di ciascuna Agenzia. Solo per qualcuna delle maggiori Agenzie il Comitato proporrrebbe di ridurre la detta provvidione normale. Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a prendere al riguardo specifiche deliberazioni quando dovrà pronunciarsi sulle proposte relative alle condizioni di conferimento di ciascuna Agenzia Generale.

(15)

Relativamente all'organizzazione poco è da



aggiungere a quel che già si è detto a proposito del tipo di ordinamento. Il Comitato ha fermato la propria attenzione sulla necessità che le Agenzie locali abbiano una maggiore efficienza, che negli stessi capoluoghi ove risiedono le Agenzie Generali si istituiscano Agenzie Urbane, sempre quando ciò possa essere richiesto da condizioni di popolazione e di ricchezza; che sia sempre rafforzata e sorvegliata l'opera degli Agenti locali; che sieno portati a completa conoscenza della Direzione Generale, entro termini prefissi, tutti i più importanti atti che gli Agenti Generali compiono per adempiere il loro impegno di organizzazione.

Passando ad un rapido esame delle disposizioni del capitolato e dell'atto di concessione, si comincia dal premettere che questi due documenti si completano a vicenda; il primo prescrito dall'art. 23 dello Statuto, contiene disposizioni comuni a tutte le Agenzie Generali, il secondo è destinato a contenere le condizioni speciali a ciascuna Agenzia e qualche ulteriore disposizione che è sembrato possa aver sede opportuna nell'atto di concessione.

Poiché lo Statuto con gli art. 24 a 27 spiega esso stesso le linee fondamentali dell'organizzazione, indicando fra l'altro le attribuzioni degli Agenti Generali, l'art. 1° del capitolato si limita ad un riferimento alle disposizioni dello Statuto; ferma naturalmente l'osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento.

L'oggetto e la durata della concessione sono disciplinati negli articoli 2 a 6 del capitolato.

L'art. 2° concede all'Agente Generale l'esclusiva per il territorio assegnato alla sua Agenzia. Non è difficile stabilire il contenuto e i limiti della esclusiva, ponendo mente a questo che le Agenzie Generali debbono avere una propria circoscrizione, nella quale promuovere e sollecitare la raccolta degli affari mediante una apposita organizzazione di Agenti urbani, locali fiduciari viaggianti, produttori. Essa importa che, durante la concessione, rimane interdetto al concedente di disporre un'altra organizzazione produttrice, sia direttamente che per concessione; e importa pure che il territorio di un'Agenzia non possa essere invaso da un Agente Generale concorrente, il quale voglia organizzarsi in

Drj



-78-

qualsiasi servizio di produzione. Il che, peraltro, non può impedire che, per relazioni personali, un Agente Generale possa raccogliere qualche affare fuori del proprio territorio. Inoltre, essendo l'esclusività concessa nei limiti segnati dallo Statuto restano inalterate le facoltà della Direzione Generale per l'assunzione diretta di proposte presentate o da assicurandi o da eventuali intermediari, come presiedono gli articoli 17, 36 cap. 1°, 51 e 54 N° 1 dello Statuto.

Relativamente alle attribuzioni dell'Agente Generale inerenti all'oggetto della concessione, rimane sotto l'aspetto giuridico immutato il carattere che la tradizione delle imprese di assicurazione vita ha assegnato agli Agenti Generali. Mediante l'organizzazione loro prescritta, e con opera attiva di propaganda, gli Agenti Generali debbono principalmente provvedere alla raccolta delle proposte e delle notizie occorrenti sulle condizioni e sui precedenti degli assicurandi, ma essi non hanno la rappresentanza legale dell'Istituto; non concludono contratti, nel senso proprio dell'espressione, non compiono atti giuridici capaci di obbligare l'Istituto altro che rispetto all'incasso dei premi, in

quanto questo avvenga in base alle polizze e quietanze emesse dalla Direzione Generale.

Gli assicurati sono liberati pagando all'Agente Generale o ai suoi incaricati, contro consegna di dette polizze o quietanze; non lo sarebbero se pagassero su ricevute provvisorie rilasciate dall'Agente Generale o da altri per lui. Su questo punto il nuovo capitolato chiude l'adito a ogni dubbiezza, limitando la facoltà di emettere ricevute provvisorie ai soli casi di premi che si pagano per riattivazione di polizze e prescrivendo che tali incassi si facciano a titolo di deposito e le relative quietanze si stacchino da un bollettario fornito dalla Direzione Generale (articolo 12).

Orf

Si intende che la riattivazione è subordinata al concorso delle condizioni prescritte dalla polizza e alle eventuali deliberazioni della Direzione Generale.

Sempre nello stesso ordine di idee il capitolato vieta agli Agenti Generali di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di fare promesse scritte o verbali che escano da quanto è stabilito nelle norme emanate.



-80-

nate all'Istituto (art. 16).

Per determinare la competenza degli Agenti rispetto all'incasso dei premi, si è accolto il concetto della residenza degli assicurati (art. 3°).

Si è però equamente regolato il passaggio del servizio d'incasso, per determinate politiche, da una ad altra Agenzia, o anche alla Direzione Generale; facendo dipendere codesti trasferimenti dalla volontà degli assicurati, e disponendo che in caso di trasferimento alla Direzione Generale, l'Agente conservi il diritto ad una parte della provvigione, che può rappresentare un compenso per gli eventuali atti di amministrazione, diversi dall'incasso dei premi, che l'Agente può ancora essere chiamato a fare.

Disposizioni importanti sono anche quelle che riflettono i criteri specifici di liquidazione delle provvigioni di acquisto. A parte la conferma del principio che subordina l'effettiva attribuzione della provvigione all'incasso delle rate di premio di primo anno, le disposizioni del capitolato e della lettera di nomina disciplinano convenientemente:

a) la ripartizione del compenso nei casi in cui la proposta e il perfezionamento risultino dovuti all'opera non di una sola Agenzia Generale, ma di due;

b) il ragguaglio della provvigione alla sola eccedenza di capitale quando una nuova polizza possa presumersi derivante da trasfusione o storno di altra polizza compresa nel portafoglio dell'Istituto;

c) lo storno delle provvigioni nel caso ora detto o anche in quello in cui la sospensione di pagamento sopra la polizza preesistente succeda alla emissione della nuova polizza;

d) il metodo secondo cui procederà al regolare perfezionamento della provvigione e quota di provvigione al fine di impedire che gli Agenti Generali prelevino, per detto titolo somme superiori a quelle liquidate dalla Direzione Generale.

Orj

Sulle disposizioni di cui alla lettera a), è opportuno avvertire che attribuendosi all'Agente Generale che presenta la proposta una provvigione eguale a quella spettante agli Agenti produttori si attribuisce invece all'Agente Generale che cura il perfezionamento



82-
namento della polizza la differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori.

Tale regolamento si fa in base al quadro allegato all'atto di concessione della Agenzia Generale che ha curato il perfezionamento della polizza.

Rispetto alle norme indicate alle lettere b) e c) la cui necessità è intuitiva, esse sono opportunamente temperate da disposizioni della lettera di nomina, le quali stabiliscono che l'Istituto non possa procedere a storni di provvigioni quando sia trascorso un anno dall'incasso del premio o rata di premio cui si riferisce la provvigione da stornare. Sia inoltre dichiarata nettamente la facoltà degli Agenti di procedere pro rata in casi di storni di provvigioni alla rivalsa a carico degli Agenti e dei Produttori che parteciparono alla provvigione stornata (art. 6 dell'atto di concessione).

Ad evitare qualche inconveniente che attualmente si verifica per la tardiva esecuzione da parte degli Agenti Generali degli addebiti contabili loro fatti in dipendenza di erronee attribuzioni di provvigioni o di

altri cause, il Capitolato e l'atto di concessione dispongono che la Direzione ha facoltà di ordinare gli addebitamenti per cassa di tutte le somme di cui l'Agente Generale risulta debitore. Occorre appena avvertire che regolata la partita l'Agente Generale, se ha ragioni da esporre, può farlo rivolgendosi alla Direzione Generale.

Determinazioni importanti rispetto all'impianto delle Agenzie sono quelle degli articoli 9 e 11, che oltre a riprodurre con opportuni chiarimenti disposizioni che già esistono, risolvono in modo sicuro la questione della sede dell'Ispettore compartimentale prescrivendo che, per le città dove risiedono i detti Ispettori, i locali delle Agenzie debbono essere atti a dar loro o a chi li sostituisce posto conveniente.

A completare le disposizioni che riguardano l'interno ordinamento nell'atto di concessione, sono state introdotte disposizioni categoriche circa i registri amministrativi e contabili obbligatori e circa il modo di tenerli. L'argomento è di particolare importanza nel rapporto della regolarità di

ckj



84 -
registrazione degli incassi e della puntualità dei versamenti.

Come giorno per giorno devono già essere eseguite le registrazioni degli incassi sul prescritto "libro cassa", soggetto a chiusura giornaliera, così giornalmente dovranno essere eseguiti i versamenti all'Istituto. Inoltre, a sostituire l'attuale invio settimanale di un estratto del "libro cassa", comprensivo di tutte le operazioni della settimana, il nuovo capitolato prescrive l'invio giornaliero alla Direzione Generale di una copia per impressa delle operazioni eseguite. Ciò pone in grado la Direzione Generale di seguire anche più da vicino il movimento degli incassi e facilita notevolmente il compito delle Agenzie Generali sostituendo alle copie a mano le copie per impressa; senza che esse abbiano a sopportare alcuna nuova spesa essendo tutto il materiale gratuitamente fornito dall'Istituto.

Per buona parte delle rimanenti disposizioni del Capitolato e dell'atto di concessione non sembra necessaria una particolare illustrazione essendone sufficientemente chiara la portata. Sono del numero gli articoli nonar-

danti:

la più precisa determinazione delle spese che fanno carico all'Agente Generale (8 del Capitolato);

una più sicura garanzia dei compensi da attribuirsi al personale produttore (10 del Capitolato e 6 dell'atto di concessione);

una più netta affermazione della responsabilità dell'Agente Generale per fatto dei suoi dipendenti (10 del Capitolato);

più precise norme circa la restituzione delle quietanze insolute e delle polizze non perfezionate (12 del Capitolato e 3 dell'atto di concessione);

una più netta affermazione della vigilanza che compete alla Direzione Generale;

Orf

la nuova disposizione introdotta per impedire l'abuso della franchigia postale e telegrafica (8 dell'atto di concessione);

il divieto di pubblicazioni attinenti all'Istituto e alle Agenzie senza previa autorizzazione (10 dell'atto di concessione);

la prestazione e valutazione delle cauzioni ed una revisione annuale del loro valore consigliata anche dalle eccezionali condizioni



80 -
presenti del mercato dei titoli (19 e 20 del Capitolato e 11 della lettera di nomina):
il divieto degli abbuoni di provvigione, tasse e spese di contratti (14 del capitolato).

Occorre invece aggiungere qualche considerazione su tre altri argomenti, che hanno formato oggetto delle deliberazioni del Comitato; e sono:

- a) la conferma del divieto agli Agenti Generali e al Personale dei loro uffici di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo;
- b) le disposizioni proposte a salvaguardia dell'Istituto nei casi di inadempimento degli obblighi di organizzazione e produzione e di gravi irregolarità nel funzionamento dell'Agenzia;
- c) l'abbandono della clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dell'attuale capitolato.

L'articolo 14 dell'attuale capitolato vigente vieta all'Agente, al personale del suo ufficio e agli Agenti locali di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

A tale divieto il Consiglio di Amministrazione (2)

Rispetto invece agli Agenti Generali, i quali

dagli affari esistenti e dalla nuova produzione possono ritrarre redditi adeguati, il Comitato Permanente ha tenuto presente la convenienza che gli Agenti Generali dedichino tutta la loro attività al servizio dell' Agenzia e il fatto che sovente il pubblico si ferma alle apparenze, e il vedere affidate ad una stessa persona la rappresentanza dell' Istituto di Stato e di Private Imprese di Assicurazione può ingenerare dubbi che è prudente evitare.

Il Comitato Permanente pertanto propone che, per gli Agenti Generali, sia mantenuto il divieto; ed aggiunge il voto che, in sede di conferimento delle Agenzie Generali, ne successivamente, sia apportata deroga alla disposizione adottata.

Orj

In merito alle sanzioni che si propongono a salvaguardia degli interessi dell' Istituto, esse sono sostanzialmente le stesse che l' attuale Capitolo commina con gli articoli 4 e 17; cioè una pena pecuniaria per determinati casi di mancato conseguimento della produzione e la revoca della concessione. L'una e l'altra sono applicabili dal Consiglio di Ammini-



- 88 -

strazione quando esso giudichi che ricorrano condi-
zioni gravi atte a giustificare la applicazione.
Il testo delle nuove disposizioni (art. 6 e 18) in
confronto delle esistenti è stato convenientemente
modificato sulla base dell'esperienza. Circa
la pena pecuniaria, se n'è attenuata la mi-
sura riducendola a metà di quel che è per
il Capitolato in vigore; naturalmente rimane
il carattere di sanzione applicabile con criteri
prudenziali e non in modo automatico. Di
più si sono limitati i casi di applicazione
della penale, escludendone quelli in cui è
possibile la revoca della concessione.

Circa la revoca della concessione il nuovo
testo ha da una parte enumerate con maggior
precisione le cause che possono determinarla;
e dall'altra ha chiarito che il giudizio del con-
siglio di Amministrazione è, per espresso con-
dizione da accettarsi dai Concessionari insin-
dabile in qualsiasi sede.

Parve nel 1912, quando per la prima volta
fu compilato lo schema di Capitolato per
le Agenzie Generali, che potesse giovare l'ac-
cogliervi una clausola compromissoria per defu-

re le eventuali controversie con gli Agenti Generali ad arbitri che giudicassero inappellabilmente, da amichevoli compositori. L'esperienza ha chiarito la dubbia opportunità di un tale vincolo all'azione dell'Istituto.

Un'unica volta fino a tutto il Marzo 1916 è stata chiesta la costituzione di un Collegio arbitrale; e si trattava di un Agente Generale che impugnava la deliberazione Consiliare di revoca della concessione a lui fatta. L'Istituto dovette resistere alla domanda che compromettera l'esercizio di una delle più delicate attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, e la vertenza portata alla cognizione del Tribunale di Roma fu poi oggetto di buona definizione.

Orf

Il Comitato è stato unanime nel promettere per la sospensione di quella clausola; considerando che l'arbitrato potrebbe essere promosso su questioni che meglio possono essere affrontate dinanzi al Magistrato ordinario, e che in ogni modo l'azione di un collegio arbitrale potrebbe talvolta spingersi ad indagini dannose, massime nell'attuale periodo di concorrenza con le Imprese



private.

- (1) Senza l'esclusività? difficilmente si troverebbe chi affrontasse le spese e le cure di una buona organizzazione. Questa
- (2) ha più volte derogato nei riguardi degli Agenti locali; ai quali, in determinate circostanze, è stato consentito di occuparsi di altri rami di assicurazione. Talvolta la deroga è stata consentita anche rispetto a qualche Agenzia Generale di minore importanza; ma da ultimo il Consiglio di Amministrazione ebbe a mostrarsi poco proclive a simili deroghe. Ora nell'art. 15 del nuovo capitolato si è eliminato il divieto per gli Agenti locali; in considerazione della limitata importanza degli affari vita che attualmente affluiscono a ciascuna Agenzia locale, e della opportunità di non impedire, allo stato presente delle cose, che un Agente locale possa incrementare i propri redditi lavorando in altri rami di assicurazione; in quanto abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Rispetto